

Decreto federale su un articolo costituzionale concernente la ricerca sull'essere umano

del 25 settembre 2009¹

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 2007²,
decreta:

I

La Costituzione federale³ è modificata come segue:

Art. 118b Ricerca sull'essere umano

¹ La Confederazione emana prescrizioni in materia di ricerca sull'essere umano, per quanto la tutela della dignità umana e della personalità lo richieda. In tale ambito salvaguarda la libertà della ricerca e tiene conto dell'importanza della ricerca per la salute e la società.

² Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene ai principi seguenti:

- a. ogni progetto di ricerca presuppone che la persona che vi partecipa o la persona autorizzata dalla legge abbia dato il proprio consenso dopo essere stata sufficientemente informata; la legge può prevedere eccezioni; un rifiuto è in ogni caso vincolante;
- b. i rischi e gli incomodi per le persone che partecipano a un progetto di ricerca non devono essere sproporzionati rispetto al beneficio che ne risulta;
- c. un progetto di ricerca può essere effettuato con persone incapaci di discernimento soltanto se non si possono ottenere risultati equivalenti con persone capaci di discernimento; se il progetto di ricerca non lascia sperare in un beneficio diretto per la persona incapace di discernimento, i rischi e gli incomodi devono essere ridotti al minimo;
- d. un esame indipendente del progetto di ricerca deve aver accertato che è garantita la tutela delle persone che vi partecipano.

1 FF 2009 5789

2 FF 2007 6099

3 RS 101

II

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

Consiglio nazionale, 25 settembre 2009

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il presidente: Alain Berset

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

¹ La presente modifica costituzionale è stata accettata dal Popolo e dai Cantoni il 7 marzo 2010⁴.

² Conformemente all'articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1976⁵ sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 7 marzo 2010.

15 aprile 2010

Cancelleria federale

⁴ FF **2010** 2317

⁵ RS **161.1**